

ANCI-CONAI formazione 2022

Incontri territoriali



I punti-chiave delle Direttive UE sulla circular economy e del D.lgs. n. 116/2020 di recepimento

Siracusa Palermo 17 – 18 ottobre 2022

Monica Bettiol

Il rafforzamento della gerarchia nella gestione dei rifiuti

- ❑ In Europa, circa un quarto dei rifiuti urbani è ancora collocato in discarica e meno della metà è avviato a riciclo o compostaggio.
- ❑ La “**gerarchia nella gestione dei rifiuti**” attribuisce priorità a opzioni di trattamento diverse dal collocamento in discarica:



Destinazione finale dei rifiuti in Europa oggi.

I nuovi obiettivi ambientali rafforzano le priorità della gerarchia dei rifiuti

Gli obiettivi per lo smaltimento

Gli Stati membri si adoperano per garantire che:

- ✓ **entro il 2030** tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, non siano ammessi in discarica, a eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale [*nuovo articolo 5, paragrafo 3-bis, direttiva 1999/31 o direttiva discariche*]
- ✓ **entro il 2035** la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10 % o a una percentuale inferiore, del totale dei rifiuti urbani prodotti (per peso) [*nuovo articolo 5, paragrafo 5, direttiva 1999/31 o direttiva discariche*]

I nuovi obiettivi ambientali rafforzano la gerarchia dei rifiuti

Gli obiettivi (minimi) per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio

Per i rifiuti urbani (complessivamente intesi) gli obiettivi di riutilizzo e riciclo sono modulati in 3 step temporali [*nuovo articolo 11, paragrafo 2, direttiva 2008/98/CE*]:

- ✓ **2025: almeno il 55% in peso**
- ✓ **2030: almeno il 60% in peso**
- ✓ **2035: almeno il 65% in peso**

Gli obblighi e le raccomandazioni per gli Stati membri

- l'obbligo di istituire la raccolta differenziata;
- l'obbligo di istituire sistemi EPR per tutti gli imballaggi entro il 2024;
- La raccomandazione di adottare strumenti economici e altre misure incentivanti l'applicazione della gerarchia nella gestione dei rifiuti (*Allegato IV bis*)

La raccolta differenziata diventa obbligatoria (perché funzionale al riciclaggio)

❑ **Obbligo per tutti gli Stati della UE di istituire la raccolta differenziata (nuovo art. 11, par. 1, terzo periodo, Dir. 2008/98) almeno per:**

- ✓ Carta
- ✓ vetro
- ✓ metalli
- ✓ plastica
- ✓ i rifiuti tessili: entro il 1.01.2025 (Italia ha anticipato l'obbligo al 1.01.2022)

- ✓ i rifiuti domestici pericolosi, come vernici, pesticidi, oli e solventi: entro il 01-01.2025 (nuovo art. 20 Dir. 2008/98)
- ✓ i rifiuti organici: entro il 31.12.2023 (nuovo art. 22 Dir. 2008/98)

- ✓ Obbligo per gli Stati membri di adottare misure idonee a garantire che i rifiuti raccolti in modo differenziato NON siano inceneriti (nuovo art. 10, par. 4, Dir. 2008/98)

Punti chiave D.lgs. n. 116/2020 (1/6)

Le novità più rilevanti sono:

❑ **Rafforzamento del principio dell'EPR attraverso l'introduzione degli artt. 178-bis e 178-ter del TUA:**

- 1) semplificazione delle procedure per l'istituzione di nuovi sistemi di EPR;
- 2) possibilità di **istituire regimi EPR anche su istanza di parte;**
- 3) adozione di misure per **incoraggiare una progettazione volta a ridurre la produzione dei rifiuti;**
- 4) istituzione di un **Registro Nazionale dei Produttori** che contiene i dati sui quantitativi di prodotti soggetti a regime di EPR immessi sul mercato;

...continua...

Punti chiave D.lgs. n. 116/2020 (2/6)

- 5) **implementazione di una rete di raccolta** dei rifiuti che **copra quella della distribuzione** dei prodotti;
- 6) messa a disposizione dei detentori dei rifiuti di una **corretta informazione circa le misure di prevenzione**;
- 7) adozione di un **sistema di informazioni** sui prodotti immessi sul mercato e sulla raccolta e il trattamento dei relativi rifiuti;
- 8) principio di efficienza volto ad assicurare che **i costi di gestione del regime EPR non superino quelli di una gestione efficiente, come stabiliti da ARERA**;
- 9) **modulazione del contributo dei produttori**, tenendo conto della durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità e della presenza di sostanze pericolose dei prodotti.

Punti chiave D.lgs. n. 116/2020 (3/6)

- ❑ Modifica dell'art. 181 del TUA che ha introdotto (comma 6) la **possibilità di individuare nei CCR appositi spazi per l'esposizione temporanea di beni usati e funzionanti finalizzata allo scambio tra privati.**
- ❑ Nuovo art. 182-ter del TUA prevede che a determinate condizioni (comma 6) **i rifiuti di imballaggi aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità dei rifiuti organici sono raccolti e riciclati insieme.**
- ❑ Modifica dell'art. 183 del TUA che ha recepito (comma 1, lett. b-ter) la **nuova definizione dei rifiuti urbani.**
- ❑ Modifica dell'art. 184 del TUA che ha riscritto il perimetro **dei rifiuti speciali.**

Punti chiave D.lgs. n. 116/2020 (4/6)

- ❑ Modifica dell'art. 198 del TUA che ha **soppresso il potere di assimilazione** dei rifiuti speciali dei Comuni.
- ❑ Nuovo comma 2-bis dell'art. 198 del TUA prevede che le utenze non domestiche possono **conferire fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani** che dimostrino di averli avviati a recupero e sono anche escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (nuovo comma 10 dell'art. 238 del TUA).

Punti chiave D.lgs. n. 116/2020 (5/6)

- ❑ Nuovo comma 6-ter dell'art. 205 del TUA ha stabilito che **la raccolta congiunta è possibile a condizione che sia economicamente sostenibile e non pregiudichi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero.**
- ❑ Nuova lett. c) dell'art. 219 del TUA che **definisce nel dettaglio le informazioni agli utenti finali degli imballaggi ed in particolare ai consumatori.**
- ❑ Modifica dell'art. 219-bis che ha rivisto il sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi, anche **attraverso l'utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione.**

Punti chiave D.lgs. n. 116/2020 (6/6)

- ❑ Modifica dell'art. 222 del TUA che ha previsto **la copertura a carico dei produttori e degli utilizzatori dei costi della RD di almeno l'80%** (comma 2).
- ❑ Modifica del comma 5 dell'art. 224 del TUA che ha inserito **l'accordo quadro di comparto tra tutti gli operatori di riferimento** di una determinata tipologia di imballaggio.
- ❑ Nuovo comma 9 dell'art. 237 del TUA ha previsto che **i sistemi collettivi già istituiti si conformano ai principi e criteri contenuti negli articoli 178-bis e 178-ter entro il 5 gennaio 2023.**

FOCUS n. 1: dai rifiuti assimilati ai rifiuti simili (molto più di un cambiamento di nome)

La nuova denominazione (rifiuti simili) che identifica i rifiuti urbani prodotti dalle UND è innanzitutto indicativa della **nuova competenza** in tale materia: non più i regolamenti comunali o d'ambito, ma la norma nazionale (e ancor prima la direttiva europea).



Le parti dei regolamenti comunali o d'ambito dedicate all'assimilazione sono diventate giuridicamente nulle (sopravvenuta incompetenza assoluta).



non necessario ma opportuno dunque un intervento di revisione ai regolamenti per dare ordine e certezza alla materia.

La nuova denominazione sembra dare anche una **maggiore importanza al criterio qualitativo** (che diviene l'unico parametro): la provenienza non domestica NON costituisce un ostacolo alla gestione all'interno del circuito dei rifiuti urbani quando i rifiuti sono comunque «simili per natura e composizione ai rifiuti domestici». Questa considerazione può costituire un utile criterio interpretativo per alcuni dubbi sollevati dal recepimento italiano.

I rifiuti (urbani) simili nella definizione europea

Direttiva 851/2018, Considerando n. 10:

«I rifiuti urbani sono definiti come rifiuti domestici e rifiuti provenienti da altre fonti, come per esempio la vendita al dettaglio, l'amministrazione, l'istruzione, i servizi del settore della sanità, gli alloggi, i servizi dell'alimentazione e altri servizi e attività, che, per natura e composizione, sono simili ai rifiuti domestici. Pertanto, i rifiuti urbani dovrebbero comprendere, tra l'altro, i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati e dalla nettezza urbana, come il contenuto dei cestini portarifiuti e la spazzatura, a eccezione dei materiali come la sabbia, la roccia, i fanghi o la polvere. Occorre che gli Stati membri provvedano a che i rifiuti prodotti da grandi attività commerciali e industriali che non sono simili ai rifiuti domestici non rientrino nell'ambito di applicazione della nozione di rifiuti urbani.(..)



Non c'è un'esclusione assoluta: le attività commerciali e industriali, ma anche artigianali, possono produrre rifiuti simili ai domestici.

Occorre intendere i rifiuti urbani come corrispondenti ai tipi di rifiuti figuranti nel capitolo 15 01 e nel capitolo 20, a eccezione dei codici 20 02 02, 20 03 04 e 20 03 06 (..) + i rifiuti urbani sottoposti a trattamento e contrassegnati con i codici di cui al capitolo 19 dell'elenco. »

Direttiva 851/2018: i rifiuti (urbani) simili e i rifiuti speciali

La direttiva 851/2018 (nuovo art. 3 Direttiva 2008/98/CE) introduce:

- ❖ **un criterio generale di carattere sostanziale basato sulla natura e composizione del rifiuto:** sono urbani i rifiuti delle utenze non domestiche, sia indifferenziati che da raccolta differenziata, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici;
- ❖ **otto esclusioni specifiche:** i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie, degli impianti di trattamento delle acque reflue, i rifiuti da costruzione e demolizione.



Non sono escluse tipologie di attività, ma tipi di rifiuti.

I rifiuti (urbani) simili nella normativa italiana di recepimento (d.lgs. 116/20)

Il legislatore italiano non si limita a positivizzare il criterio generale della direttiva (l'essere simili ai rifiuti domestici) ma aggiunge l'ulteriore **duplice condizione** di rientrare in due elenchi:

- **L-quater**: 24 codici CER (elenco esaustivo)
- **L-quinquies**: 29 categorie di attività + 1 (elenco quasi esaustivo)

Inoltre, riscrive elenco rifiuti speciali dell'art. 184, co. 3, d.lgs. 152/2006



VARI DUBBI INTERPRETATIVI: il più dibattuto (forse) quello delle utenze che ricadono nella ex categoria 20 DPR 158/99 (Attività industriali con capannoni di produzione): l'esclusione della categoria è totale, ma nell'elenco dell'art. 184, co. 3 la classificazione tra i rifiuti speciali è parziale (se diversi da quelli del comma 2, ossia dai simili).



Tutta italiana l'esclusione delle attività agricole connesse (es. agriturismi, cantine): ma è conforme al criterio generale europeo dell'esser simile per natura e composizione ai rifiuti domestici?

I rifiuti speciali nella classificazione italiana (art. 184, co. 3, d.lgs. 152/2006)

Classificazioni **assolute** e **relative**:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle **attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca**;
- b) i rifiuti prodotti dalle **attività di costruzione e demolizione**, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo (..);
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle **lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2**;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle **lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2**;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle **attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2**;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle **attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2**;
- g) i rifiuti derivanti dall'**attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie**;
- i) **i veicoli fuori uso.**

Le prime (opposte) posizioni sui rifiuti delle attività industriali

□ La sentenza del TAR Campania n. 2928/2022

□ La circolare del MITE 12-04-2022 n. 35259

C) *Locali ove si producono rifiuti “urbani” con riferimento alle diverse categorie di utenza.*

1. Attività industriali – rifiuti di cui all’articolo 184, comma 3, lettera c) del TUA

Occorre brevemente ricordare che l’Allegato L-quinquies al D. Lgs. n. 116 del 2020 contiene l’elenco delle attività che producono rifiuti urbani nel quale non sono ricomprese le “Attività industriali con capannoni di produzione”. Ciò potrebbe condurre alla conclusione che queste attività diano luogo solo alla produzione di rifiuti speciali.

Tuttavia, l’art. 184, comma 3, lettera c) del TUA definisce “*speciali*” i rifiuti delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti urbani, per cui appare evidente che le attività industriali sono produttive sia di rifiuti urbani che di quelli speciali.

Ciò comporta che:

- le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
- continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. Per la tassazione di dette superfici si tiene conto delle disposizioni del D. P. R. n. 158 del 1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell’allegato L-quinquies alla Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006;

«Il senso letterale della disposizione [regolamentare] è chiaro, posto che la stessa assoggetta alla TARI anche le superfici industriali ma solo ove nelle stesse si producano rifiuti urbani e non anche speciali. (..)

E’ quindi del tutto evidente che il presupposto dell’esclusione d’imposta è individuabile non nella tipologia di aree – le quali sono utili solo per presumere, salvo prova contraria, la mancata produzione di rifiuti urbani – ma dal fatto che questi ultimi, nella sostanza, non sono affatto generati.

(..) parte ricorrente ribadisce l’illegittimità del regolamento comunale poiché volto alla tassazione di aree industriali nelle quali si producono «per legge» rifiuti speciali. Questo assunto è smentito dalla consulenza tecnica commissionata dall’amministrazione comunale»

Le prime (opposte) posizioni sui rifiuti delle attività industriali

□ La sentenza del TAR Veneto n. 1107/2022 sull'assoggettabilità a TARI dei magazzini di prodotti finiti e semilavorati.

«nell'ambito della gestione dell'attività produttiva-industriale deve essere mantenuta la differenziazione fra rifiuti industriali e rifiuti urbani, non essendo configurabile una "attrazione" di tutti i rifiuti prodotti in tale ambito ad una unica categoria, quella, appunto, industriale. Anche nell'ambito industriale vanno distinti, per natura, i rifiuti "speciali" e quelli "urbani" e nei primi vanno inclusi tutti quelli industriali, sia in quanto propriamente tali, sia perché direttamente e strettamente connessi; non vanno inclusi, invece, quelli "urbani" che siano prodotti da superfici e locali tipicamente destinate a svolgimento di attività ordinarie civili.



Quindi ci sarebbero rifiuti urbani simili (codici 15 01 e 20) che diventano speciali «per attrazione/contaminazione» in quanto prodotti in aree funzionali alla lavorazione: criterio assolutamente estraneo (e incoerente rispetto) alla direttiva 2018/851.

FOCUS n. 2: le regole per l'autonomo avvio a recupero dei rifiuti simili da parte delle UND

Art. 198, co. 2-bis	Art. 238, co. 10	Art. 1, co. 649, legge 147/2013
<p>Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. <u>Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.</u></p>	<p>Le utenze non domestiche che producono rifiuti simili che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.</p>	<p>Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati</p>

Art. 14, co. 1, Legge 118/2022 ha modificato la previsione originaria

Un aspetto importante: anche i rifiuti (urbani) simili gestiti al di fuori del servizio pubblico concorrono al raggiungimento dei target ambientali europei

Sul piano del perimetro del servizio pubblico non c'è alcuna variazione: la facoltà per le UND di non conferire i rifiuti assimilati (ieri) e simili (oggi) al servizio pubblico, se avviati recupero, era ed è riconosciuta nel nostro ordinamento sin dal decreto Ronchi.

Il riconoscimento espresso all'interno dell'articolo 198 dà (solo) maggiore risalto.

La novità non riguarda la facoltà in sé, ma il fatto che questi rifiuti rimangono qualificati come urbani ad ogni effetto, ivi compreso quello del raggiungimento degli obiettivi ambientali: «*Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.*»



non è più solo una questione «privata» di riduzione tariffaria: l'utenza che diventa autonoma, in tutto o in parte, dal servizio pubblico concorre direttamente al raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Regole diverse ma non incompatibili per l'uscita totale e per l'uscita parziale dal servizio pubblico: le due opzioni convivono

La disciplina dell'uscita totale

Art. 238, co. 10, TUA

UND che conferiscono i loro rifiuti urbani fuori dal servizio pubblico e dimostrano **avvio a recupero** sono **escluse** dalla parte variabile

1. Rileva il **recupero**
2. Rileva solo l'**autonomia totale** dal servizio pubblico
3. **Durata minima di 2 anni**
4. la conseguenza è sempre **l'abbattimento totale della quota variabile**

La disciplina dell'uscita parziale

Art. 1, co. 649, secondo periodo, Legge 147/13 (legge TARI): UND che conferiscono i loro rifiuti urbani fuori dal servizio pubblico e dimostrano l'avvio a riciclo hanno diritto ad una riduzione proporzionale della quota variabile

1. Rileva il **riciclo**
2. L'**autonomia dal servizio può essere parziale**;
3. **Non ci sono limiti temporali minimi**;
4. La conseguenza è la **riduzione proporzionale quota variabile**

Regole diverse ma non incompatibili per l'uscita totale e per l'uscita parziale dal servizio pubblico: le due opzioni convivono

La disciplina dell'uscita parziale

Art. 1, co. 649, secondo periodo, Legge 147/13 (legge TARI): UND che conferiscono i loro rifiuti urbani fuori dal servizio pubblico e dimostrano l'avvio a riciclo hanno diritto ad una riduzione proporzionale della quota variabile

1. Rileva il **riciclo**
2. **L'autonomia dal servizio può essere parziale;**
3. **Non ci sono limiti temporali minimi;**
4. La conseguenza è la **riduzione proporzionale quota variabile**

La disciplina dell'uscita totale

Art. 238, co. 10, TUA

UND che conferiscono i loro rifiuti urbani fuori dal servizio pubblico e dimostrano **avvio a recupero** sono **escluse** dalla parte variabile

1. Rileva il **recupero**
2. Rileva **solo l'autonomia totale** dal servizio pubblico
3. **Durata minima di 2 anni**
4. la conseguenza è sempre **l'abbattimento totale della quota variabile**

Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo (art. 3 deliberazione ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/Rif)

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano **entro il 31 gennaio di ciascun anno**, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. È fatta salva la facoltà per l'Ente territorialmente competente di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione.

2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente (..);
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) I dati identificativi dell'utenza (..)
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico (..), quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti.

3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 3.2, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.



L'Accordo di programma quadro (Accordo di comparto)

Fonte: [articolo 224, comma 5 e seguenti T.U.A.](#)

Finalità: garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni per il riciclo degli imballaggi.

Soggetti coinvolti:

- per i produttori: CONAI e i sistemi autonomi collettivi operanti ~~+ gestori piattaforme di selezione (CSS)~~
- per la parte pubblica: ANCI, UPI o gli Enti d'ambito.

Previsione eliminata dall'art.
14, co. 3, Legge 5.08.2022 n.
118

Oggetto:

1. la copertura dei costi di cui all'articolo 222, commi 1 e 2 del d.lgs. 152/06 (ossia i costi per la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, delle cernite e delle altre operazioni preliminari);
2. le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio ai fini delle attività di riciclaggio e di recupero;
3. gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti.

Struttura

parte generale + 6 allegati tecnici per ciascun materiale di cui all'Allegato E (plastica; legno; metalli ferrosi; vetro; carta e cartone)

L'Accordo di programma quadro (Accordo di comparto): la previsione del nuovo comma 5-ter dell'art. 224

La precisazione sui costi del recente comma 5-ter (introdotto dall'art. 25-bis, co. 1, dalla legge n. 79 del 29.06.2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022, cd. decreto PNRR-bis) da recepire nell'Accordo di comparto



L'accordo di programma quadro stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad un sistema autonomo di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), ovvero ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223 – dunque **tutti i sistemi EPR** - assicurano la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. Per adempiere agli obblighi di cui al precedente periodo, i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ai sistemi di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), possono avvalersi dei consorzi di cui all'articolo 223 facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi.

Sistemi autonomi

Sistemi di restituzione

Consorzi di filiera del sistema
Conai



La nuova competenza di ARERA per la definizione di standard tecnici e qualitativi per smaltimento e recupero

Art. 14, co. 1, Legge
5.08.2022, n. 118

La **previsione dell'articolo 202, commi 1-bis e 1-ter, D.lgs. 152/06:**

- **1-bis:** L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore [27-08-2022] della presente disposizione adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti.

- **1-ter:** L'ARERA richiede agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale.



ARERA Deliberazione 6 settembre 2022, 413/2022/R/Rif – Avvio procedimento per la definizione di standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento delle attività di smaltimento e di recupero ai sensi dell'articolo 202, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Termine conclusione procedimento: **25 novembre 2022**

Obiettivo strategico: Promuovere la realizzazione di infrastrutture adeguate alla gestione del ciclo dei rifiuti

